



22267/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

Ud. 01/07/2020 - CC

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

R.G.N. 28300/2018

Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

Rep. *202267*
Q.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28300-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 79/2018 della CORTE D'APPELLO di
LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il
23/02/2018;

3156
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.



I coniugi, (omissis) , e (omissis) adivano, con ricorso congiunto, il Tribunale di Taranto per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni della separazione coniugale. L'accordo di separazione, omologato con decreto del Tribunale, prevedeva che i coniugi dovessero avere una diversa residenza, che la figlia minore (omissis) fosse affidata a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e regolava i tempi di permanenza presso il padre. La casa coniugale veniva assegnata alla (omissis) e si poneva a carico dell'(omissis) il pagamento di un contributo di € 400,00 per il mantenimento della figlia, oltre le spese straordinarie. L'(omissis), inoltre, era tenuto in via esclusiva al pagamento della rata di mutuo ammontante a € 550,80 mensili gravante sull'abitazione coniugale, senza diritto di regresso nei confronti della moglie. Dopo l'estinzione del mutuo, l'(omissis) doveva versare a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge la somma di € 500,00 mensili. Il Tribunale pronunciava la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

La (omissis) ha adito Corte d'Appello di Lecce per chiedere la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, nella parte in cui aveva ommesso di menzionare le condizioni concordate dai coniugi. La Corte d'Appello ha accolto il ricorso, aggiungendo alla pronuncia le condizioni della separazione coniugale, ad eccezione di quella che prevedeva che, una volta estinto il mutuo, l'(omissis) avrebbe dovuto versare a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge la somma di € 500,00 mensili.

Avverso tale pronuncia la (omissis) propone ricorso per Cassazione e formula due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello nella parte in cui, senza fornire nessuna motivazione, tralascia di richiamare la condizione concordata dai coniugi che prevedeva che, una volta estinto il mutuo, l'(omissis) avrebbe dovuto versare a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge la somma di € 500,00 mensili.

Con il secondo motivo si duole anche dell'erroneità della sentenza della Corte d'Appello per violazione dell'art. 99 c.p.c., 1322 cc. e art. 4 comma 16 della L. 898/1970. La ricorrente evidenzia che sia lei che l'ex marito hanno manifestato il loro consenso sulla condizione riguardante l'accordo divorzile, la quale non poteva essere disattesa dal giudice di secondo grado proprio perché non verteva su diritti indisponibili o relativi alla prole.

Il primo motivo è manifestamente fondato perché la Corte d'Appello ha ommesso di indicare tra le condizioni dell'accordo contenute nel ricorso congiunto quella relativa al riconoscimento della

somma di €500 mensili alla moglie ma all'esito del pagamento del mutuo, nonostante la riforma della decisione di primo grado avesse riguardato proprio il mancato recepimento integrale delle condizioni contenute nel ricorso congiunto.

Il secondo motivo è assorbito. Alla cassazione del provvedimento impugnato segue il rinvio alla corte di Appello di Lecce.


P.Q.M.


Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, *anche per le spese di questo giudizio.*

Così deciso nella camera di consiglio dell' 1 luglio 202

Il presidente

(Dr. Andrea Scaldaferrì)



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BAFISTA


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 1.7.2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BAFISTA
